

Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia

ASSEGNO UNICO: si parte da marzo 2022

Annunciato già nel corso del 2021 ha subito uno slittamento per diventare definitivo a partire dal mese di marzo 2022.

La richiesta va inoltrata entro il prossimo 31 marzo. Ci sarà comunque tempo fino al 30 giugno per presentare le domande recuperando anche l'arretrato.

L'estensione del periodo fino al 30 giugno per la presentazione delle domande, senza che questo comporti nulla in termini economici, è un passaggio importante in quanto, data anche l'attuale situazione di esplosione della pandemia, consente di pianificare meglio le varie incombenze da effettuare per averne il riconoscimento.

Di cosa si tratta?

L'assegno unico familiare è una erogazione economica riconosciuta per i figli a partire dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni di età. Si parte da una cifra minima mensile di 50 euro a figlio fino a un massimo di 175 euro nel caso di ISEE fino a 15mila euro.

L'erogazione minima viene corrisposta anche in assenza di ISEE. Sono previste inoltre diverse maggiorazioni, ad esempio per i figli successivi al secondo, oppure 100 euro per i nuclei con almeno quattro figli, ecc..

Da marzo l'assegno andrà a sostituire le detrazioni fiscali per i figli a carico destinatari del nuovo contributo e gli attuali assegni al nucleo familiare. Già dal mese di gennaio vengono cancellati il premio alla nascita e il bonus bebè per i neo-genitori.

Di fatto l'Assegno Unico sostituisce una serie di misure che si sono accumulate nel tempo, spesso contraddittorie e temporanee, o con caratteristiche di bonus e non di misure di sostegno strutturali. L'utilizzo dell'Isce consente di rispettare il criterio della progressività, modulando la cifra sui reali bisogni della famiglia che presenta la domanda avendo comunque salvaguardato una soglia minima di erogazione.

DI SEGUITO PER PUNTI ED IN SINTESI LE SPECIFICHE

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda di assegno unico per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.



ENTRO IL 31 MARZO: riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo.

ENTRO IL 30 GIUGNO CON RECUPERO DEGLI ARRETRATI: Ci sarà comunque tempo fino al 30 giugno per presentare le domande recuperando anche l'arretrato dal mese di marzo.

DAL 1 LUGLIO: Per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione senza recupero di arretrati.

PER CHI FARE RICHIESTA:

NEO NATI: Nel caso di nuove nascite, la domanda va presentata entro 120 gg dalla nascita del/la figlio/a per poter ottenere il riconoscimento dell'assegno dal settimo mese di gravidanza. In caso di presentazione decorsi i 120 gg. dalla nascita, l'assegno è riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione.

FIGLI MINORENNI: Il beneficio spetta per ogni figlio minorenni a carico intendendosi come tali quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

FIGLI MAGGIORENNI: e per ciascun figlio maggiorenne a carico, intendendosi come tali quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE, fino al compimento dei 21 anni di età.

I figli maggiorenni, per potere beneficiare dell'assegno, devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

1. frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
2. svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3. registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4. svolgimento del servizio civile universale.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d'età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

A CHI SPETTA:

Possono presentare domanda

- Genitori conviventi
- Genitori separati/divorziati
- Genitore unico
- Genitori affidatari
- Tutore del/la figlio/a
- Tutore del genitore
- Figlio/a maggiorenne per sé stesso

L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in base ai seguenti passaggi di procedura:

1. il genitore richiedente compila la domanda esprimendo la scelta fra le due opzioni di pagamento (ripartito al 50% fra i due genitori o con accredito al 100% al richiedente);
2. il secondo genitore deve a sua volta entrare nella domanda (in qualsiasi momento) per confermare la scelta effettuata.

Se il secondo genitore non conferma la scelta del primo, il richiedente riceverà solo il 50% dell'assegno unico, anche se nella domanda è barrata l'opzione relativa al versamento sul suo conto al 100%. L'INPS trattiene l'altro 50% fino a quando il secondo genitore non avrà concesso la necessaria autorizzazione.

Quando uno dei due genitori compila la domanda, l'altro riceve un messaggio (SMS o altra notifica) che lo informa e lo invita a completare la domanda, entrando in quella già compilata dall'altro genitore utilizzando la funzione specifica "completa la domanda dell'altro genitore".

In caso di nuclei mono-genitoriali e figli maggiorenni che richiedono il sussidio per via diretta l'assegno spetta interamente al richiedente (la domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente).

In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato.

MISURA DELL'ASSEGNO MENSILE e MAGGIORAZIONI:

ISEE	FIGLI MINORENNI	FIGLI DAI 18 A 21 ANNI
Fino a 15.000 €	• 175 € a figlio. • Maggiorazione per figli successivi al secondo 85€	• 85 € a figlio. • Maggiorazione per figli successivi al secondo 85€
Da 15.001 € a 40.000 €	• Da 175 a scalare fino a 50 € per ogni figlio. • Maggiorazione per figli successivi al secondo da 85 a scalare fino a 15 €	• Da 85 € a scalare fino a 25 € per ogni figlio. • Maggiorazione per figli successivi al secondo da 85 a scalare fino a 15 €
Oltre 40.000 € o in assenza di ISEE	• 50 € a figlio. • Maggiorazione per figli successivi al secondo 15€	• 25 € a figlio. • Maggiorazione per figli successivi al secondo 15€

MAGGIORAZIONI PER FIGLI DISABILI:

FIGLI MINORI DISABILI - Per figlio minore con disabilità le cifre sopra indicate in tabella vanno maggiorate mensilmente di:

- 105 € in caso di non autosufficienza
- 95 € in caso di disabilità grave
- 85 € in caso di disabilità media

FIGLI MAGGIORENNI 18-21 DISABILI - Per figlio 18-21 anni con disabilità le cifre sopra indicate in tabella vanno maggiorate di 80 € mensili

FIGLI MAGGIORENNI OVER 21 DISABILI - Per figlio over 21 con disabilità viene erogata una cifra in relazione all'ISEE come di seguito:

- ISEE fino a 15.000 euro - erogazione di 85 € mensili
- ISEE da 15.000 euro a 40.000 euro - da 85€ a scalare fino a 25 €
- ISEE superiore a 40.000 euro o assente - erogazione di 25 € mensili

ULTERIORI MAGGIORAZIONI:

- **NUCLEI FAMILIARI CON QUATTRO O PIÙ FIGLI** - maggiorazione forfettaria di 100 € mensile per nucleo.
- **ENTRAMBI I GENITORI CON REDDITO DA LAVORO** - 30 € al mese per ciascun figlio per ISEE fino a 15.000 €.
- **MADRI CHE HANNO MENO DI 21 ANNI** - 20 € al mese per ciascun figlio minorenni indipendentemente dall'ISEE

UN ESEMPIO DI CALCOLO: Nucleo familiare con ISEE fino a 15.000 euro, composto da 3 figli, due minorenni, di cui uno non autosufficiente, e 1 di età 18-21 anni, con entrambi i genitori occupati

COMPOSIZIONE NUCLEO (ISEE max 15.000 €)	IMPORTI	DESCRIZIONE
1° figlio minore	175€	Importo per ciascun figlio
2° figlio minore non autosufficiente	(175+105) 280€	Importo per ciascun figlio + maggiorazione non autosufficienza
3° figlio 18-21 anni	(85+85) 170€	Importo per ciascun figlio + maggiorazione per figlio oltre il secondo
Entrambi genitori con reddito da lavoro	(30 + 30) 60€	maggiorazione per ciascun figlio minore se entrambi i genitori lavorano
TOTALE AU per mese	685 €	

INDICATORE ISEE:

È possibile presentare ISEE contestualmente alla richiesta, produrlo in seguito oppure non produrlo affatto. Di seguito un dettaglio delle varie situazioni:

INDICATORE ISEE PRESENTATO CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA DI ASSEGNO UNICO: in presenza di figli minorenni si terrà conto dell'indicatore calcolato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione. Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia "componente attratta" o "componente aggiuntiva" differisce dall'ISEE ordinario. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare n. 171/2014.

In presenza di figli maggiorenni, il riferimento è all'ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all'articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).

INDICATORE ISEE PRESENTATO SUCCESSIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI ASSEGNO UNICO: in assenza di ISEE al momento della domanda, l'assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.

In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;

ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE.

ASSENZA DI ISEE OPPURE ISEE PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO: la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 pari a 50 euro mensili per i figli minori e 25 euro mensili per i figli maggiorenni.

NB: ISEE si può ottenere:

- autonomamente, accedendo tramite il sito Inps al servizio "ISEE precompilato" con lo SPID, la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- gratuitamente con appuntamento ai Caaf CGIL

MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DOMANDA:

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

Patronato INCA-CGIL (chi dovesse effettuare la presentazione con ISEE è pregato di presentarsi con ISEE già pronta)

Portale web, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);



Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

MODALITÀ DI ACCREDITO:

L'importo non viene erogato in busta paga ma pagato direttamente da INPS con accredito su rapporto dotato di codice IBAN (conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito se dotata di codice IBAN, libretto di risparmio se dotato di codice IBAN) oppure, in alternativa, con la consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano o accredito sulla carta di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

COSA CAMBIA PER LE ALTRE MISURE DI SOSTEGNO:

Dal mese di gennaio vengono assorbiti il Premio alla nascita (Bonus mamma domani) e l'Assegno di natalità (Bonus bebè).

Dal mese di marzo vengono assorbiti gli Assegni ai Nuclei Familiari (ANF) limitatamente ai nuclei con figli/e orfanili, l'assegno dei Comuni per nuclei familiari con almeno 3 figli/e, le detrazioni per figli/e fino al 21 anno.

RESTA IN ESSERE IL BONUS NIDO.

L'ASSEGNO UNICO RESTA COMPATIBILE CON ALTRI BENEFICI quali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province Autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

COSA SUCCEDERÀ A CHI FRUIVA DI ANF E DETRAZIONI PER IMPORTI MAGGIORI?

Per le prime tre annualità è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, in presenza delle ulteriori seguenti condizioni:

- ISEE non superiore a 25.000 euro;
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'Assegno per il Nucleo Familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

L'importo aggiuntivo da erogare sarà determinato dalla sommatoria su base mensile della componente familiare e della componente fiscale delle vecchie detrazioni, dalla quale sommatoria dovrà essere sottratto l'importo dell'assegno come determinato dalla nuova normativa.

La maggiorazione mensile spetta:

- per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;

- per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
- per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

La maggiorazione cesserà a decorrere dal 1° marzo 2025.

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI:

INPS FAQ sull'Assegno Unico <https://www.inps.it/prestazioni-e-servizi/faq-domande-frequenti/assegno-unico>

INPS breve riepilogo e link di Accesso al Servizio <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico>

INPS circolare e specifiche su Assegno Unico
<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13663>

INPS simulazione importo assegno mensile e istruzioni per la simulazione
<https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore>
<https://www.inps.it/news/online-la-simulazione-importo-assegno-unico>

CGIL



Non ti lasciamo solo

FISAC

PER ESSERE INFORMATO

PER ESSERE TUTELATO